

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019 , AI SENSI DELL'ART.1 , COMMI 107 – 114 LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145**

PREMESSA: Il presente documento, redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e D. Lgs. 50/2016, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

Codice dei contratti: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Legge n. 2248 del 1865: legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F.

RG: il D.P.R. 21.12.1999, N. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni”.

REG: il D.P.R 25.01.2000, N. 34 “Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di ll.pp., ai sensi degli art. 40 e 253 del Codice dei contratti.

CG.: il D.M. 19.04.2000. N. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5 e 253 del Codice dei contratti.

D. Lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.P.R. N. 222/2003:decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

DURC: Documento unico di regolarità contributiva – il documento attestante la regolarità contributiva prevista previsto nell’allegato XVII al Decreto Lgs. 81/2008.

Nel seguito si intende altresì:

Comune = la stazione appaltante Comune di Villanova Solaro (Cn)

Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento.

## Titolo I

### **CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE**

#### **CAP. I - Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'intervento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019 , AI SENSI DELL'ART.1 , COMMI 107 – 114 LEGGE 30 DICEMBRE IN VILLANOVA SOLARO.
2. Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. In particolare sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1347 del Codice Civile.

#### **CAP. I - Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. Tutti gli atti predisposti dal Comune per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. L'ammontare del progetto è di € **40.000,00**, così ripartiti:
  - € **31.500,00** per lavori a base d'asta:
    - di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - € **8.500,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **CAP. I - Art. 3 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

1. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., poiché l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'ente, come previsto dalle vigenti norme di legge.

L'aliquota I.V.A. ora in vigore per il tipo d'opere oggetto del presente appalto è del 22% trattandosi di opere di manutenzione straordinaria di strade esistenti. Tale aliquota dovrà essere adeguata ad eventuali variazioni della normativa in materia d'oneri fiscali.

#### **CAP. I - Art. 4 FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

1. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione, risultano dal capitolato speciale d'appalto, dalle planimetrie e dai disegni allegati al contratto e possono riassumersi come segue, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori:

- a) Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria.

I materiali che saranno impiegati per i lavori e le forniture dovranno risultare provenienti da primaria ditta e posati in opera a regola d'arte.

2. Il Comune si riserva la facoltà di fornire, dopo la stipulazione del contratto ed in corso d'opera, altri elementi, dati di progetto e prescrizioni per consentire una migliore definizione del lavoro e per illustrare modifiche successivamente intervenute; l'assuntore è tenuto a provvedere, senza pretesa d'aumenti dei prezzi contrattuali o d'indennizzi, all'esecuzione del lavoro in conformità agli elaborati ed alle prescrizioni successivamente ricevute, anche nel caso contengano correzioni d'inesattezza di quote o modifiche per miglioramenti costruttivi di carattere statico, estetico e funzionale, da intendere come completamento e sviluppo del progetto contrattuale nell'ambito delle linee essenziali del progetto stesso.

3. Per tutte quelle indicazioni e disposizioni che non risultano dai disegni e dalle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di chiedere istruzioni dettagliate caso per caso alla direzione lavori.

4. Non saranno accettati lavori fatti dall'appaltatore a suo arbitrio; l'eventuale mancanza di disegni e prescrizioni precise non potrà in nessun caso costituire giustificazione, avendo l'appaltatore l'obbligo, come si è detto, della richiesta tempestiva di chiarimenti in merito alla direzione lavori.

Il Comune, tramite il progettista, si riserva la facoltà di fornire ulteriori documentazioni di progetto (particolari esecutivi, precisazioni esplicative, definizione di materiali, ecc.) nel corso dei lavori.

#### **CAP. I - Art. 5 TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto d'appalto relativo ai lavori in argomento è da intendersi A CORPO, ed è da affidarsi con il metodo della procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.

2. Le opere di cui al presente progetto risultano ricadere interamente nella categoria OG03.

## CAP. II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### CAP. II - Art. 1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

### CAP. II - Art. 2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 110 del **RG** fanno parte del contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti dalle parti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - a) Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000, N. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) Il capitolato speciale d'appalto;
  - c) Lo schema di contratto;
  - d) Gli elaborati grafici progettuali;
  - e) Il Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - f) Piano di Sicurezza e coordinamento lavori.
  - g) Computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri per la sicurezza.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma uno.

### CAP. II - Art. 3 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazioni di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del Codice dei contratti, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:
  - a) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
  - b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
  - c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- e) di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - f) di accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
  - g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
3. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza d'elementi ulteriori, sempre che tali nuovi elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

#### CAP. II - Art. 4           DOMICILIO DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.
- 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma uno.
- 3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al responsabile del procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all'art. 71, comma tre del RG.
- 4. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata al Comune.

#### CAP. II - Art. 5           OSSERVANZA CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

- 1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le indicazioni stabilite nel CG, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto o non previsto da questi ultimi.

#### CAP. II - Art. 6           OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI

- 1. Per quanto non previsto e comunque espressamente specificato dal presente schema di contratto, dal capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che s'intendono qui interamente richiamate, conosciute ed accettate dall'appaltatore, salvo diversa disposizione del presente schema di contratto:
  - a) vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia d'appalto d'OO.PP.- Codice dei contratti;
  - b) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
  - c) leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
  - d) Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 23.12.2008;
  - e) Codice dei contratti;
  - f) Regolamento d'attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, N. 554 e sm;
  - g) Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865, n. 2248 allegato F;
  - h) Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con D.P.R.25.01.2000, n. 34;
  - i) Decreto n. 81/2008 e s.m.;

- j) D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222;
- k) Codice civile libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, art. 1655-1677;
- l) dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali, comunali, delle strade statali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nello sviluppo dei lavori, l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente appalto;
- m) norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e sostitutive che fossero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori.

#### CAP. II - Art. 7 DIVIETO D’INTESTAZIONI FIDUCIARIE

1. Ai sensi dell’art. 1 del dpcm 11 05.1991, n 187, le società di capitali, anche cooperative e consortili, aggiudicatarie d’opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare al Comune, prima della stipulazione del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dell’opera.

#### CAP. II - Art. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
2. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.

#### CAP. II - Art. 9 DIRETTORE DEI LAVORI

1. Per la progettazione, la direzione, il coordinamento della sicurezza, il controllo tecnico – contabile dell’esecuzione d’ogni singolo intervento e la redazione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, mediante provvedimento della Giunta Comunale ha affidato l’incarico al Responsabile dell’Area Tecnica geom. GARELLO Filippo.

#### CAP. II - Art. 10 CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 129 del RG e deve risultare da apposito verbale redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 130 del Regolamento stesso, in duplice esemplare, firmato dall’appaltatore, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
2. Nel giorno fissato e notificato all’appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione della direzione dei lavori gli attrezzi, mezzi d’opera, il personale operaio e tecnico necessari per dare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire in base agli elaborati progettuali, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna.
3. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli è assegnato un termine perentorio. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha diritto a risolvere il contratto e ad incamerare la cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni.

4. L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli sono comunicate per iscritto dal direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
5. La consegna dei lavori deve essere disposta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, e in caso di urgenza, dopo l'atto deliberativo di affidamento definitivo dei lavori e l'accertamento dell'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di antimafia.
6. Potrà essere disposto, ai sensi dell'art. 337 della legge 20/3/1865 n. 2248, l'immediato inizio dei lavori con consegna degli stessi sotto riserva di legge, ancorché non sia intervenuta la stipulazione del contratto. In tal caso l'appaltatore deve adempiere alla richiesta della stazione appaltante e procedere all'esecuzione delle lavorazioni indicate dalla direzione dei lavori.
7. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, deve essere cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.
8. Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 131 del RG.

#### CAP. II - Art. 11 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

1. L'appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in **giorni 60** (sessanta) continui e consecutivi a decorrere dal giorno indicato nel verbale di consegna dei lavori, seguendo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
2. Per ogni giorno in più che l'appaltatore impiegasse nei lavori, oltre ai termini stabiliti, dovrà sottostare ad una penale pari *all'uno per mille dell'importo di contratto*. La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori.
3. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
4. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del RG l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'art. 117 comma 4 e 119 del RG.
5. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 199 2b del RG.
6. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
7. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, come ulteriormente precisato nel capitolo IV – Disposizioni per l'ultimazione lavori.
8. Si applicano le norme dell'art. 22 **CG** e 117 **RG**.

#### CAP. II - Art. 12 SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI

1. Il Comune può ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del CG, secondo le relative disposizioni contenute nell'art. 133 del RG
2. terminate le circostanze che hanno determinato la sospensione il Comune dispone la ripresa dei lavori.
3. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetta all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro è aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.
4. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal direttore dei lavori e dall'appaltatore ed inviati entro cinque giorni dalla data della loro redazione al responsabile del procedimento.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 **CG**, si applica la disciplina dell'art. 25 del CG.
6. Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, preveda di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, può

chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla data del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del procedimento ha trenta giorni di tempo per esprimersi in merito.

7. L'eventuale concessione di proroga è resa dal responsabile del servizio, sentito il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### CAP. II - Art. 13      VARIANTI

1. Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

2. Il Comune, sentito il progettista e tramite il direttore dei lavori, può introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 149 del Codice dei contratti.

3. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non sono ricompensate da parte della stazione appaltante.

4. Il direttore dei lavori può disporre interventi che non rappresentino varianti e quindi non sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. L'appaltatore è tenuto a denunciare l'erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni le varianti si intendono definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'appaltatore che pertanto ne diventa il solo responsabile

7. Qualora il Comune, per tramite della direzione lavori, disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 149 del Codice dei contratti, ad esse devono essere applicate le norme degli art. 134 e 135 del RG e 10,11,12 del CG.

8. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 149 del Codice dei contratti, degli artt. 134, 135 del RG e degli artt. 10,11,12 del CG.

#### CAP. II - Art. 14      LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano ai sensi dell'art. 136 del RG e più precisamente:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 34, comma 1 del RG;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del servizio, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dal Comune su proposta del responsabile del procedimento prima di essere



ammessi nella contabilità dei lavori. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

#### CAP. II - Art. 15 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

#### CAP. II - Art. 16 PAGAMENTI

1. Il pagamento è previsto in una unica soluzione da effettuarsi dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero a raggiungimento di almeno il 50% delle opere a seguito di approvazione di relativo stato avanzamento lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.
3. In difetto della dichiarazione di cui al comma 2, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. L'appaltatore deve produrre gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui all'art. 71, comma 3, del RG.
5. Entro due mesi dall'ultimazione dei lavori la direzione lavori provvede alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'appaltatore.
6. Il conto finale, debitamente sottoscritto, deve essere trasmesso al RUP, corredato dalla documentazione di cui all'art. 19 del Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 23.12.2008.
7. Il conto finale deve essere accettato dall'impresa entro venti giorni, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo e nei modi previsti dall'art. 174 del RG.
8. Il pagamento, disposto previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9 del Codice dei contratti, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile.
9. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del RG, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
  - a) Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - c) La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12.03. 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
11. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

## CAP. II - Art. 17 RITARDO NEL PAGAMENTO DEL SALDO

1. Scaduti i termini, stabiliti dagli art. 28 e 29 del CG, per l'emissione del certificato di pagamento in acconto e del titolo di spesa, l'appaltatore ha diritto ad interessi legali e moratori così come stabilito dall'art. 30 del sopraccitato CG.

## CAP. II - Art. 18 REVISIONE PREZZI

1. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile; pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto dai commi 3,3bis, 4,5,6,6 bis e 7 del medesimo articolo.

## CAP. II - Art. 19 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

2. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore devono essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 20 capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici). I danni sono accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redige apposito verbale; L'appaltatore non può sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

3. Il compenso per la riparazione dei danni è limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore.

4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore.

5. Non sono considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno e l'allagamento degli scavi di fondazione.

6. La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti può comportare l'esclusione della ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

## CAP. II - Art. 20 SUBAPPALTO E COTTIMO

1. E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG03) per una quota superiore al 30%.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 105 del Codice dei contratti, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

a) che i concorrenti, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e speciali richiesti in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o cottimo;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. L'appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti:

- a) dimostrazione possesso dei requisiti generali e speciali dell'impresa affidataria del subappalto, in relazione alla prestazione subappaltata;
  - b) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;
  - c) dimostrazione della insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;
  - d) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle opere subappaltate.
4. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro 10 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti e i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sono ridotti della metà.
5. L'appaltatore deve inoltre:
- a) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
  - b) trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;
  - c) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
6. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
7. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. Il Comune resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto, per cui l'appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.
9. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per le infrazioni alle norme di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Comune provvede alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
11. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
12. E' anche considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:
- a) che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro;
  - b) che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

## CAP. II - Art. 21      RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al Decreto n. 494/1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con la conseguente possibilità, per il Comune, di

risolvere il contratto in danno all'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### CAP. II - Art. 22 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà del Comune, e per essi il direttore dei lavori potrà ordinare all'appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
2. Tali materiali potranno essere riutilizzati dal Comune nelle opere da realizzarsi solo su ordine del direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione.
3. Sono applicabili gli art. 35 e 36 del **CG**.

#### CAP. II - Art. 23 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente Schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto o nell'elenco prezzi, sono a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi e le relative spese:

- a) la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- b) l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali, curandone i necessari aggiornamenti, come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL dell' 1/6/1990 e dalle Circolari della Cassa Depositi e Prestiti; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito al Comune verrà addebitato all'appaltatore in sede di contabilità;
- c) provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla direzione lavori;
- d) il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
- e) le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili e il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- f) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora l'appaltatore, invitato, non si presenti;
- g) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- h) consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente progetto esecutivo e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- i) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate degli operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori;
- j) i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- k) l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della direzione lavori;

- l) la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- m) le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- n) ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- o) l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla direzione lavori;
- p) le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
- q) l'esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia del Comune, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove sui calcestruzzi e sulle armature specificatamente per il collaudo statico - prove di qualità in corso d'opera - prove finali e di collaudo);
- r) dare comunicazione alla direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre 30 giorni, da parte dell'appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- s) l'eventuale conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- t) i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- u) la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, corrispondenti ad ogni stato di avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla direzione lavori;
- v) l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- w) lo sgombero e la completa pulizia del cantiere entro una settimana dall'ultimazione dei lavori;
- x) la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- y) ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso il Comune che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte del Comune;
- z) il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di OO.PP di cui al D.P.R. 11/2/1991, n. 187.
- aa) prima della firma del contratto sarà verificata la regolarità assicurativa e contributiva presso l'INAIL, l'INPS e la Cassa Edile, mediante richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), inoltre, prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore è tenuto a dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere agli enti previdenziali ed assicurativi e all'Ispettorato del lavoro.
- bb) oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri, rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
- cc) la predisposizione e l'attuazione del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 c) del Codice dei contratti.

2. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento, una particolare ritenuta dello 0,50%. In caso di trascuratezza da parte dell'appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà il Comune, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui

sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'appaltatore con l'ultima rata di acconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza.

3. All'appaltatore è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza del Comune.

4. L'appaltatore dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro. Per tanto, l'impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, il Comune rimarrà comunque sollevato da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

5. Anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'appaltatore, rimanendo del tutto estraneo il Comune, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

#### CAP. II - Art. 24      ARBITRATO

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del Codice dei contratti, possono essere deferite ad arbitri, nei modi di cui all'art. 241 del Codice dei contratti. In caso contrario il foro competente è quello di Cuneo.

#### CAP. II - Art. 25      RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO, RECESSO

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, il Comune, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese dell'appaltatore, salvo l'esercizio, da parte del Comune, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave, il Comune può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

3. Il comune ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi.

a) Per reati accertati e per frode nell'esecuzione dei lavori rispettivamente ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice dei contratti:

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008;

d) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;

e) Perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la qualificazione all'esecuzione delle opere pubbliche, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) Penalità superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- g) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi dell'art. 134 del Codice dei contratti.
6. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale utilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:
- a) Ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate e accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti regolarmente dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - L'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 108 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### CAP. II - Art. 26      ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, il direttore dei lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, redige il certificato di ultimazione ai sensi dell'art. 172 del RG, in doppio esemplare.
2. Dalla data del certificato di ultimazione lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente schema di contratto.

## CAP. II - Art. 27 COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto.
2. Essendo l'importo dei lavori inferiore a € 500.000, il Certificato di Collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.
4. Se le opere presentano manchevolezze tali da non poter essere accettate, la direzione lavori ordina all'appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi e i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
5. Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere devono presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.



## **CAP. III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

### **CAP. III - Art. 1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

1. Prima della firma del contratto, l'appaltatore dovrà presentare, nei termini fissati dal Comune, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- a) Piano operativo di sicurezza.
- b) Cauzione provvisoria.
- c) Cauzione definitiva.

### **CAP. III - Art. 2 SPESE DI CONTRATTO**

1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **CAP. III - Art. 3 GARANZIE PROVVISORIA, DEFINITIVA E PERFETTA ESECUZIONE**

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, nella misura pari al 20% dell'importo dei lavori posti alla base dell'appalto.

2. La cauzione definitiva posta ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10% o del 20%.

Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale.

Nel caso di ribasso superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva potrà essere inoltre costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 384, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

3. L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire le seguenti ulteriori garanzie:

- la garanzia fideiussoria a garanzia dell'importo anticipato;
- una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata, salvo quelle derivanti da errori di progettazione, da azioni da terzi o da cause di forza maggiore;
- una polizza che copra i danni a terzi nell'esecuzione fino al momento dell'emissione del collaudo provvisorio;
- una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi di durata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera dei rischi derivanti da gravi effetti costruttivi.

#### CAP. III - Art. 4      NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa i propri dipendenti, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

#### CAP. III - Art. 5      SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire al Comune l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### CAP. III - Art. 6      PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore redige e consegna al Comune un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza contiene quanto previsto nell'allegato XV-3- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza del Decreto Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'art. 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. L'appaltatore è obbligato, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.
5. In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti il Comune, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura è applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopradetti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non sono corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
6. L'appaltatore incorre nelle responsabilità previste a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori, in caso di violazione delle stesse.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

9. L'Amministrazione appaltante deve attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si devono riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008.

## **Titolo II**

### **QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

#### **MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI**

##### **Art. 3 – Premessa**

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente disciplinare; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., e le norme C.N.R.

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Inoltre sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante chiedere all'Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione dell'Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

L'utilizzo, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

#### **Art. 4 – Provenienza e qualità dei materiali**

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

##### **ACQUA**

L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata.

##### **B) CALCE**

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2231.

##### **C) POZZOLANE**

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott'acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2230.

##### **D) LEGANTI IDRAULICI**

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall'umidità.

##### **E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)**

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del D.M. 9/1/1996 - Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche dell'opera da eseguire, dal copriferro e dall'interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L'Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.

Si definisce:

– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all'art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

#### F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali" C.N.R. - ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 - ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.

#### G) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

#### IH LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30/10/1972.

## **Art. 5 – Prove dei materiali - Certificazioni di conformità**

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:

- barriere di sicurezza;
- impianti di illuminazione;
- segnaletica verticale e orizzontale;

L'Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/1996, n. 2357, 27/12/1996, n. 5923, 9/6/1997, n. 3107 e del 17/6/1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all'atto dell'offerta che all'aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.

## **Art. 6 – Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali**

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l'Impresa dovrà adottare il sistema e la tecnica che riterrà più opportuni, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade e camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.

## **Art. 7 – Demolizioni**

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell'Impresa, con ordine e con le necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi del Capitolato generale la proprietà di

tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l'impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere.

La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.